

# Foglio Informativo 07

## HYPO ONLINE BANKING (Inbank)

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### HYPO TIROL BANK AG

##### Succursale Italia

39100 Bolzano, Via del Macello 30

Tel. +39 0471 099 600, Fax +39 0471 099 660

bank@hypotiro1.it, bank@pec.hypotiro1.it, www.hypotiro1.it

Sede: Meraner Straße 8, A-6020 Innsbruck, Capitale sociale EUR 50.000.000,-

Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano: 94065180211, Partita IVA 02794340212, N. di identificazione IVA IT02794340212. Socio della Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. Codice Abi: 03151.8, sottoposta al controllo delle Autorità bancarie di Sorveglianza italiane ai sensi delle disposizioni sulla sorveglianza della Banca d'Italia "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

### CHE COS'È IL ONLINE BANKING

#### STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Hypo Online Banking è un servizio, il quale può essere attivato soltanto in accostamento al contratto di conto corrente. Il cliente può accedere 24 ore su 24 via computer con connessione Internet (a proprie spese) al sito/ piattaforma "Hypo Online Banking Italia" di Hypo Tirol Bank AG ed ottenere informazioni all'istante sulla situazione del proprio conto corrente ed ai movimenti del periodo. Si possono effettuare disposizioni anche al di fuori dei normali orari di apertura delle banche.

#### PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- Utilizzo indebito del codice utente (User-ID) e segreto (password) in conseguenza a smarrimento o furto;
- Ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le commissioni sono indicati nella misura massima praticata. Pertanto al momento della stipula del contratto con i singoli clienti, una o più specifiche voci di costo potranno essere concordate in misura inferiore.

VOCI DI COSTO	COMMISSIONI
Attivazione/Estinzione servizio	1 g. bancario
Accesso Internet	Costo a carico del cliente
Assistenza tecnica telefonica	Gratuita (numero verde)
<i>NB: Per bloccare INBANK inviare sms "BIB xxxxxxxx" (dove xxxxxxxx è il codice UserID) al numero +39 339 9942024</i>	
Importo massimo giornaliero disposizioni e bonifico – extra SEPA (Standard)	EUR 10.000
<b>INBANK Private</b>	
Canone annuo "INBANK Private"	EUR 12,00* (EUR 1,00 al mese)
<b>INBANK CBI passivo</b>	
Canone annuo "INBANK CBI passivo"	EUR 24,00* (EUR 2,00 al mese)
<b>INBANK Corporate</b>	
Canone annuo "INBANK Corporate"	EUR 48,00* (EUR 4,00 al mese)
<b>token"/ password OTP</b>	
Canone annuo	EUR 0,00
Sostituzione token in caso di furto/ smarrimento	EUR 9,95
<b>Servizi di pagamento multicanale</b>	
Canone annuo	EUR 0,00
- Ricarica telefonica, ricarica carta Mediaset Premium	EUR 0,00
- Pagamento canone RAI, Pagamento bolletta Telecom, Pagamento bolle Cbill	EUR 1,45
- Pagamento bollo ACI	EUR 1,95
- Pagamento bollettino di c/c postale	EUR 2,45
Importo massimo mensile pagamenti multicanale	EUR 1.000
<b>Infob@nking</b>	
Canone annuo	EUR 0,00
<b>Servizi SMS</b>	
Canone annuo	EUR 4,95
Importo minimo per alert Inbank	EUR 1.000
<b>Comunicazioni</b>	
Spese produzione e invio comunicazioni di trasparenza periodiche (posta)	EUR 1,95
Spese produzione e invio comunicazioni di trasparenza periodiche (posta elettronica - In Bank)	EUR 0,00

\* Per il costo della singola operazione, si rinvia al foglio informativo del contratto di conto corrente sottoscritto.

## RECESSO E RECLAMI

### Sezione I - Condizioni generali

#### Reclami e risoluzione stragiudiziale

I reclami vanno inviati all'ufficio reclami istituito presso la Banca, al seguente indirizzo: HYPO TIROL BANK AG, Piazza Walther-von-der-Vogelweide 2, 39100 Bolzano, e-mail: bank@hypotirolo.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

#### Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente alla Banca. L' ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali ad esempio i conti correnti, i mutui e i prestiti personali:

- fino a 200.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà.

**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** (istituito in seno all'Autorità di vigilanza con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate sul sito internet della Banca oppure richieste direttamente alle Filiali della Banca)

L'ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio. È necessario che:

- sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo all'intermediario, che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto nei 60 giorni successivi alla presentazione;
- la somma richiesta all'intermediario non superi i 500.000 euro;
- sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere dal contratto, il Cliente singolarmente o in forma congiunta con la Banca può

- attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi al Conciliatore Bancario Finanziario - associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie; tale regolamento può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- prima di rivolgersi ad un Giudice, presentare istanza presso uno degli Organismi di Mediazione iscritti nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) come previsto decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

#### **Art. 8 – Modifica unilaterale delle condizioni**

1. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico - finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni.
2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

## **Sezione II - Caratteristiche del Servizio di Internet Banking - INBANK**

#### **Art. 10 – Recesso dal contratto**

1. Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere, dal contratto nonché da ogni singolo Servizio/Funzione, in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per quest'ultimo. In caso di recesso, il Cliente è tenuto alla restituzione di eventuali strumenti di sicurezza suppletivi a lui forniti dalla banca (sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato).
2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta.
3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.

## **Sezione III – Servizi di pagamento**

#### **Art. 8 – Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso**

1. Ai sensi dell'art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi dell'art. 5 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo).
5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Servizio Inbank, a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.).

#### Art. 13 - Responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 6 della Sezione II.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 della Sezione II.
3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri codici identificativi personalizzati che consentono l'accesso al proprio rapporto bancario, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 6 della Sezione II, il cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante da utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 della Sezione II con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3.

#### IV – INFOB@NKing- COMUNICAZIONI A DISTANZA IN FORMA ELETTRONICA

##### Art. 8 – Revoca, modifica, sospensione del Servizio

1. In presenza di giustificato motivo, la banca può revocare, modificare o sospendere la tecnica di comunicazione, anche senza preavviso.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell'accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
3. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.

##### Art. 9 – Esclusione responsabilità

1. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell'accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
2. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.

#### Sezione V- INBANK - FUNZIONE CBI

##### Art. 3 – Obblighi del cliente

1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet WWW.INBANK.IT, WWW.ALTROINDIRIZZO.IT. Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al portale WWW.INBANK.IT, WWW.ALTROINDIRIZZO.IT e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio

#### LEGENDA

<b>Canone annuo</b>	Costo per accedere tramite User-ID e password al servizio di Online Banking su Internet
<b>Password (parola d'ordine)</b>	Sequenza di caratteri numerici oppure alfanumerici, richiesta per accedere ad un elaboratore, quando sono attive procedure di sicurezza
<b>User ID</b>	Rappresenta il nome dell'utente su un dato sistema accessibile via rete
<b>"token"</b>	Il dispositivo di sicurezza "token" crea codici (OTP One Time Password), non riutilizzabili, che servono ad autorizzare/ eseguire ogni singola transazione.
<b>Offerta fuori sede</b>	Significa la promozione ed il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e servizi e attività di investimento in luogo diverso dalle filiali della Banca.